



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



FONDAZIONE FORENSE
DI MILANO

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA
DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI
CURATORE SPECIALE DEL MINORE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha realizzato un Corso di formazione per avvocati finalizzato a fornire una specifica qualificazione per lo svolgimento della funzione di curatore del minore in ambito civile e in ambito penale, con l'obiettivo di predisporre un elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari (TM, TO, Procura, Ufficio GIP) con i quali si predisporrà un Protocollo.

Il Corso ha visto la partecipazione attenta e proficua di numerosi avvocati seriamente motivati e già in possesso di alcuni requisiti: esperienza nel settore famiglia, in ambito civile o in ambito penale, maturata da almeno tre anni e frequentazione di corsi di formazione sul diritto minorile o di famiglia conformi a criteri di qualità formativa.

A conclusione del Corso coloro che hanno ottenuto l'attestato di frequenza possono chiedere di essere iscritti nell'elenco dei curatori civili ovvero nell'elenco dei curatori penali, o in entrambi, sempre tenendo conto del dovere di competenza e del prioritario dovere deontologico di lealtà e correttezza.

Al fine di garantire l'affidabilità degli elenchi, il COA ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento.

Art. 1. Elenco dei Curatori speciali per il minore

L'Elenco dei Curatori Speciali è l'elenco di coloro che hanno frequentato proficuamente il Corso di Formazione realizzato annualmente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano attraverso la Fondazione Forense, che rispettano le norme deontologiche degli iscritti all'Elenco e che adempiono agli obblighi annuali di aggiornamento permanente per la specifica funzione.

Sono compresi nell'Elenco gli avvocati che svolgono la docenza nel Corso.

L'Elenco è suddiviso per materia, civile e penale.

Il COA elabora e rende noti i principi di deontologia professionale degli iscritti all'Elenco.

Art. 2. Iscrizione all'Elenco

La domanda di ammissione è formulata sul Modello predisposto dal COA- Fondazione Forense e può essere presentata:

- a) da coloro che hanno frequentato proficuamente il Corso di Formazione realizzato dal COA di Milano con periodicità annuale a far data dall'anno 2017
- b) da coloro che dichiarino di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 10 anni e nel corso di questi anni provino di aver esercitato il ruolo di curatore speciale del minore in ambito civile e/o penale in almeno 5 procedimenti diversi
- c) in via transitoria, solo per l'anno 2017, da coloro che abbiano frequentato proficuamente un corso di contenuto analogo a quello proposto dal COA, di durata non inferiore a 24 ore, organizzato da Enti e Associazioni nel corso del biennio 2016/2017.

Art. 3. L'Aggiornamento permanente

L'avvocato iscritto è cancellato dall'Elenco se in un anno solare non consegue 10 crediti di aggiornamento permanente nella specifica materia. L'iscrizione viene ripristinata qualora i crediti siano conseguiti nell'anno solare successivo.

La cancellazione non ha luogo se il mancato conseguimento dipende da causa di forza maggiore, da accertare.

I crediti di aggiornamento permanente sono conseguiti come segue:

- a) categoria A1:
 - a. partecipazione a seminario o corso accreditato dal COA locale o dal CNF: 2 crediti per ciascuna ora
 - b. relazione o lezione a seminario o corso accreditato dal COA o dal CNF: 2 crediti
- b) categoria A2:
 - a. pubblicazione di articolo in materia di diritto minorile: 2 crediti
 - b. pubblicazione di monografia in materia di diritto minorile: 5 crediti
- c) categoria B:
 - a. svolgimento di incarico di curatore in procedimento civile o penale: 5 crediti

Il COA può emanare regolamenti per disciplinare specifici aspetti dell'aggiornamento permanente.

Art. 4. Corso di aggiornamento gratuito

Il COA cura che una volta l'anno si svolga un corso di aggiornamento gratuito , prevalentemente nella forma seminariale con un approccio preferibilmente pratico, destinato agli iscritti all'Elenco.

Art. 5 La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica, i recapiti telefonici dell'avvocato. L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano che può delegare la Commissione Famiglia e Minori. Il COA provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto all'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato alle obbligazioni professionali o deontologiche degli iscritti all'Elenco.